



**Comune di Busseto**  
Provincia di Parma



**P.S.C.**

**Piano Strutturale Comunale**

ai sensi della L.R. 24 marzo 2000 n. 20 e s.m.i.

**Elaborato modificato in accoglimento alle Osservazioni**

**Settembre 2017**

**ACU  
RO3**

**ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE**  
Regolamento Comunale per la disciplina in deroga delle attività  
rumorose temporanee

**Gruppo di lavoro**

*Luca Menci  
Marco Banderali  
Roberto Bertoli  
Marco Antonelli  
Clizia Grandini  
Federica Gè  
Cristian Greppi*

**Ascolto sociale**

*Fabio Ceci  
Marco Aicardi  
Andrea Panzavolta*

**Classificazione Acustica**

*Vincenzo Baccan  
Alessia Carrettini  
Linda Parati*

**Il Sindaco**

*Giancarlo Contini*

**Assessore all'Urbanistica**

*Gianarturo Leoni*

**Il Segretario**

*Giovanni De Feo*

**Il Responsabile del Procedimento**

*Roberta Minardi*

Adozione	Delibera C.C. n°	28	del	19/04/2016
Approvazione	Delibera C.C. n°		del	



## **Comune di Busseto**

Piazza Giuseppe Verdi 10 – 43011 BUSSETO (PR)

# **ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE**

*Regolamento Comunale  
per la disciplina in deroga  
delle attività rumorose temporanee*

*(Settembre 2017)*



## Sommario

---

<b>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>3</b>
Art.1 — OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO .....	3
Art. 2 — DEFINIZIONI.....	3
<b>TITOLO II — DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE .....</b>	<b>4</b>
<b>CAPO 1 – CANTIERI.....</b>	<b>4</b>
Art. 3 — CRITERI GENERALI PER L'USO DI MACCHINE E ATTREZZATURE .....	4
Art. 4 — LIMITI DI ORARI E DI RUMORE PER LE ATTIVITA' DI CANTIERE.....	4
Art. 5 — ATTIVITA' DI CANTIERE CHE RISPETTANO I LIMITI DI ORARIO E DI RUMORE.....	5
Art. 6 — ATTIVITA' DI CANTIERE CHE NON RISPETTANO I LIMITI DI RUMORE E DI ORARIO — PROROGA E POSTICIPO DI INIZIO LAVORI .....	5
Art. 7 — CASI PARTICOLARI.....	5
<b>CAPO 2 — ATTIVITA' AGRICOLE .....</b>	<b>6</b>
ART. 8 — CRITERI E LIMITI .....	6
<b>CAPO 3 — MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO .....</b>	<b>6</b>
ART. 9 — DEFINIZIONE.....	6
ART. 10 — CRITERI E LIMITI .....	6
<b>CAPO 4 - PARTICOLARI SORGENTI SONORE ED ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO .</b>	<b>7</b>
Art. 11 — CRITERI E LIMITI.....	7
<b>TITOLO III - GRANDI OPERE.....</b>	<b>9</b>
ART. 12 — DEFINIZIONE E AUTORIZZAZIONE .....	9
<b>TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI.....</b>	<b>10</b>
ART. 13 — CRITERI DI MISURAZIONE, CONTROLLO E VIGILANZA .....	10
ART. 14 - SANZIONI .....	10
ART. 15 — ALTRI REGOLAMENTI COMUNALI.....	10



## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

---

### **Art.1 — OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento definisce, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. h), della legge n. 447/1995, e s.m.i., e secondo gli indirizzi della delibera di G.R. n. 45 del 21 gennaio 2002 dell'Emilia-Romagna, i presupposti per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o comportino operazioni rumorose. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le fattispecie previste dall'art. 659 del Codice Penale.

### **Art. 2 — DEFINIZIONI**

1. Per attività rumorose temporanee si intendono quelle attività che si esauriscono in un arco di tempo limitato e/o si svolgono in modo non permanente nello stesso sito. La Zonizzazione Acustica Comunale (Z.A.C.) è lo strumento che suddivide in zone omogenee il territorio Comunale ed attribuisce a ciascuna di esse i valori limite di emissione, immissione e di qualità secondo quanto previsto dal d.p.c.m. del 14 novembre 1997. Ai fini del presente Regolamento valgono altresì le definizioni indicate dalla L. n. 447/1995 all'art. 2



## **TITOLO II — DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE**

### **CAPO 1 – CANTIERI**

#### **Art. 3 — CRITERI GENERALI PER L'USO DI MACCHINE E ATTREZZATURE**

1. All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana; all'interno dei cantieri dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.
2. In attesa delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma 1, lett. g), della L. n. 447/1995, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

#### **Art. 4 — LIMITI DI ORARI E DI RUMORE PER LE ATTIVITA' DI CANTIERE (DGR 45/2002)**

1. L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 07.00 alle ore 20.00; l'esecuzione di lavori disturbanti (a titolo esemplificativo, escavazioni e demolizioni) e l'impiego di macchinari rumorosi (a titolo esemplificativo, martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari e gru) sono svolti, di norma, secondo gli indirizzi di cui ai successivi capoversi, dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.
2. Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi, nei cantieri operanti all'aperto, non dovrà mai essere superato il valore limite LAeq = 70 dB(A), riferito ad un tempo di misura TM ≥ 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi.
3. Ai cantieri operanti all'interno degli edifici si applica il limite LAeq = 65 dB(A) con TM (tempo di misura) ≥ 10 minuti misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse. Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:
  - a) il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature e macchine operanti in conformità alle direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale, che tramite idonea organizzazione dell'attività;
  - b) in occasione dello svolgimento di attività o lavorazioni particolarmente rumorose, venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate, su tempi e modi di esecuzione delle stesse.
4. Non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o bassa frequenza.



**Art. 5 — ATTIVITA' DI CANTIERE CHE RISPETTANO I LIMITI DI ORARIO E DI RUMORE**

1. Nelle attività di cantiere, il rispetto dei limiti di orario e di rumore, indicati al precedente articolo 4, è oggetto di apposita dichiarazione da presentarsi all'Amministrazione Comunale:
  - a) nel caso in cui l'attività di cantiere riguardi un intervento soggetto a SCIA/CILA, contestualmente al deposito della SCIA/CILA;
  - b) nel caso in cui l'attività di cantiere riguardi un intervento soggetto a Permesso di Costruire, contestualmente alla Comunicazione di Inizio Lavori, secondo quanto previsto nella specifica disciplina approvata dalla Giunta Comunale.

**Art. 6 — ATTIVITA' DI CANTIERE CHE NON RISPETTANO I LIMITI DI RUMORE E DI ORARIO; PROROGA E POSTICIPO DI INIZIO LAVORI**

1. Per le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, superino i limiti di rumore e/o di orari di cui al precedente articolo 4, il proprietario o comunque l'avente titolo, deve richiedere specifica autorizzazione all'Amministrazione Comunale, da rilasciarsi entro il termine massimo di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza regolare e completa, secondo quanto previsto nella specifica disciplina approvata dalla Giunta Comunale.
2. Nel caso in cui l'attività di cantiere che comporti il superamento dei limiti non termini entro il periodo autorizzato, il proprietario o l'avente titolo devono richiedere all'Amministrazione Comunale una proroga della data precedentemente autorizzata, almeno 15 giorni prima della sua scadenza, secondo quanto previsto nella specifica disciplina approvata dalla Giunta Comunale.
3. Qualora l'attività di cantiere inizi successivamente al periodo autorizzato, il proprietario o l'avente titolo devono trasmettere all'Amministrazione Comunale una comunicazione di posticipo di inizio lavori con l'indicazione delle date di inizio e fine lavori e con la motivazione del posticipo. Il nuovo periodo comunicato non dovrà superare il numero di giorni precedentemente concessi con l'autorizzazione originaria. La comunicazione dovrà essere presentata preventivamente e comunque non oltre il decimo giorno dalla data di inizio lavori autorizzata in precedenza, secondo quanto previsto nella specifica disciplina approvata dalla Giunta Comunale.

**Art. 7 — CASI PARTICOLARI**

1. Ai cantieri edili o stradali e assimilabili per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (quali ad esempio, linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, lavori di manutenzione e ripristino delle linee ferroviarie), ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente Regolamento.
2. I cantieri posti in confine ad aree particolarmente protette, quali aree ospedaliere, aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, aree scolastiche - quanto ai livelli di rumore



- dovranno essere oggetto di preventiva presentazione di documentazione previsionale di impatto acustico, indipendentemente dai livelli acustici generati dall'attività di cantiere, sulla quale ARPA produrrà il parere tecnico di competenza e l'Amministrazione Comunale l'autorizzazione relativa.

## **CAPO 2 – ATTIVITA' AGRICOLE**

### **ART. 8 – CRITERI E LIMITI**

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della L.R. n. 15/2001, le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto, non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività.
2. Per rientrare nella fattispecie di cui al presente articolo, occorre che siano compresenti tutti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'impiego di macchinari mobili.

## **CAPO 3 – MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO**

### **ART. 9 – DEFINIZIONE**

1. Sono manifestazioni a carattere temporaneo, soggette alla presente disciplina, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive o le manifestazioni a qualunque altro titolo, ivi comprese quelle a supporto di altre attività (pubblici esercizi) con eventuale esecuzione dal vivo o diffusione sonora, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito; la natura di tali manifestazioni è compiutamente descritta nelle tabelle 1 e 2 allegate al presente Regolamento.

### **ART. 10 – CRITERI E LIMITI**

1. Le manifestazioni ubicate nelle aree individuate dai Comuni ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della L. n. 447/1995 ed in coerenza con quanto previsto all'art. A-15 della L.R. n. 20/2000, devono, di norma, rispettare i limiti indicati nella tabella 1 allegata; tale tabella fornisce i seguenti dati: localizzazione delle aree e relativi limiti da rispettare.
2. Nelle altre aree, non individuate nella tabella 1, è consentito lo svolgimento di manifestazioni secondo i criteri ed i limiti di cui alla tabella 2.
3. In tutte le manifestazioni, ai fini della salute degli utenti, dovrà essere rispettato il limite di 102 dB(A) LASlow, nella posizione più rumorosa occupabile dal pubblico.



4. Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni di cui alle tabelle 1 e 2, comprese quelle previste in aree particolarmente protette di cui al D.P.C.M. 14/11/1997, e specificamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, necessitano di autorizzazione da richiedere all'Amministrazione Comunale almeno 35 giorni prima della data di inizio, secondo le modalità individuate nella specifica disciplina approvata dalla Giunta Comunale. La domanda deve essere sempre corredata da una relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.
5. Non sono soggetti ad autorizzazione, ma a semplice comunicazione, secondo quanto previsto nella specifica disciplina di giunta comunale, l'esibizione di complessi bandistici e gli intrattenimenti caratterizzati da musica e/o canto privi di amplificazione.

## **CAPO 4 - PARTICOLARI SORGENTI SONORE ED ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO**

### **Art. 11 — CRITERI E LIMITI**

#### **1. MACCHINE DA GIARDINO**

L'uso di macchine da giardino e di attrezzature rumorose è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00; nei giorni festivi e al sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio, deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.

#### **2. ALTOPARLANTI**

L'uso di altoparlanti su veicoli, sull'intero territorio comunale, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Codice della strada, è consentito dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30.

#### **3. DISSUASORI SONORI ANTI - VOLATILI**

L'uso dei dissuasori acustici è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- fascia oraria: dall'alba al tramonto con cadenza di sparo  $\geq 3$  min.;
- ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze e comunque mai ad una distanza inferiore a 100 m. dalle stesse.

#### **4. DISPOSITIVI AD ONDE D'URTO PER LA DIFESA ANTIGRANDINE**

L'uso dei dispositivi ad onde d'urto per la difesa attiva antigrandine è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- fascia oraria: divieto di impiego dei cannoni dalle ore 23.00 alle 06.00 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine;



- ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza inferiore a 200 metri dai fabbricati, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine;
- periodo di utilizzo dei dispositivi: dall'1 aprile al 30 ottobre, comunque per un periodo non superiore a sette mesi all'anno.

**5. RACCOLTA STAGIONALE DELLE FOGLIE CADUCHE**

L'uso delle speciali attrezzature necessarie per la raccolta stagionale delle foglie caduche, operata da parte del gestore del servizio di nettezza urbana, è consentito senza necessità di specifica richiesta in deroga per un periodo massimo di 2 mesi, ricompresi nel periodo 15 settembre - 15 dicembre, in funzione dell'andamento climatico stagionale, e secondo le modalità di seguito meglio precisate.

L'uso delle attrezzature portatili manuali (scope ad aria) è consentito nei giorni feriali nelle fasce orarie comprese dalle ore 07.00 e le ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00, mentre nei giorni festivi dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

L'uso delle motospazzatrici è consentito anche al di fuori delle fasce orarie suddette, ma in tale caso esse debbono rispettare i normali limiti di rumorosità, senza potersi avvalere della deroga prevista in caso di utilizzo all'interno delle fasce orarie suddette.

**6. ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO**

Nello svolgimento di attività rumorose temporanee, non disciplinate dai Titoli II e III, quali ad esempio l'esecuzione di lavori in ambiente domestico, traslochi, piccole manutenzioni, le attrezzature in uso dovranno operare in conformità alle direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana; in ogni caso dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.

Le suddette attività potranno essere svolte esclusivamente dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.



## **TITOLO III - GRANDI OPERE**

---

### **ART. 12 — DEFINIZIONE E AUTORIZZAZIONE**

1. Ai fini del presente Regolamento vengono definite come grandi opere tutti gli interventi infrastrutturali, urbanistici ed edilizi, realizzati ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, e s.m.i., o comunque quegli interventi che, per la loro entità, siano particolarmente impattanti, sotto il profilo della loro rumorosità.
2. Le imprese che, a qualsiasi titolo, realizzino le grandi opere devono richiedere specifica autorizzazione all'Amministrazione Comunale, allegando una valutazione di impatto acustico redatta da tecnico competente, nonché un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere. L'autorizzazione viene rilasciata entro il termine massimo di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza regolare e completa, secondo quanto previsto nella specifica disciplina approvata dalla Giunta Comunale.
3. Per la proroga ed il posticipo di inizio dei lavori, si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 6.



## TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

### **ART. 13 — CRITERI DI MISURAZIONE, CONTROLLO E VIGILANZA**

1. I parametri di misura riportati nelle tabelle 1 e 2 sono rilevati in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le seguenti modalità:
  - a) LAeq, come definito dal D.M. 16/03/1998, TM (tempo di misura)  $\geq 10'$ ; tale parametro determina la compatibilità del sito con le caratteristiche e la tipologia della manifestazione autorizzata;
  - b) LASlow, definito come livello di pressione sonora ponderato A e dinamica Slow, attribuibile agli impianti elettroacustici di diffusione sonora e ad ogni altra sorgente rumorosa a servizio della manifestazione. Tale parametro è da ritenersi rispettato qualora il limite risulti superato non più di due volte nel corso della misura (di durata almeno pari a 10 minuti), che pertanto dovrà essere eseguita con l'utilizzo della time-history o della registrazione grafica o altra metodica atta a rilevare l'andamento nel tempo dei livelli sonori.
2. Per tutte le attività normate dal presente Regolamento non si applica il limite di immissione differenziale né si applicano i tipi di penalizzazione previste dal D.M. 16/03/1998 (componenti tonali o impulsive).
3. L'attività di controllo e vigilanza è demandata all'ARPA ed al Corpo di Polizia Municipale, nell'ambito delle rispettive competenze; in particolare il controllo del rispetto dei limiti orari è prioritariamente assegnato al Corpo di Polizia Municipale, mentre ARPA ha il compito di eseguire gli accertamenti strumentali.
4. In ogni caso il tecnico competente in acustica ambientale è tenuto a verificare che l'installazione degli impianti sia conforme alla relazione da lui stesso redatta e alle eventuali prescrizioni impartite da ARPA. Allo stesso modo, gli organizzatori delle manifestazioni sono da ritenersi responsabili del rispetto delle eventuali prescrizioni contenute nelle autorizzazioni.

### **ART. 14 – SANZIONI**

1. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento e/o alle prescrizioni impartite dall'Amministrazione Comunale in applicazione dello stesso sono punite con la sanzione amministrativa da € 285,23 a € 10.329,14 ai sensi del comma 3 dell'art. 10 della L. n.447/1995, irrogate secondo la procedura prevista dalla legge n. 689/1981.

### **ART. 15 — ALTRI REGOLAMENTI COMUNALI**

1. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento, si fa riferimento alle normative vigenti in materia.
2. Le norme eventualmente contenute in altri Regolamenti Comunali riguardanti la materia disciplinata dal presente Regolamento ed in contrasto con le disposizioni ivi inserite, si intendono automaticamente sostituite.



**Tabella 1 – Aree destinate spettacolo a carattere temporaneo:**

Area	Ubicazione	Numero massimo di giornate	Classe acustica	Limiti in facciata L <sub>Aeq</sub> (dBA)	Limiti in facciata L <sub>ASlow</sub> (dBA)
A	Piazza Verdi	da definire	III	65	70
B	Piazza Marconi e Piazza 4 Novembre	da definire	III	65	70
C	Impianti sportivi	da definire	III	65	70
D	Villa Pallavicino	da definire	III	65	70

**Tabella 2 – Manifestazioni private**

Tipologia di manifestazione	Afflusso atteso	Durata	N. Max Giorni	Limite in facciata L <sub>Aeq</sub>	Limite in facciata L <sub>ASlow</sub>	Limite orari	Limite di esposizione per il pubblico L <sub>ASmax</sub>
Concerti e manifestazioni all'aperto	>1000	4h	3 (non consecutivi)	70	75	24:00	102
Concerti e manifestazioni all'aperto	<1000	4h	6 (non consecutivi)	70	75	24:00	102
Concerti e/o manifestazioni al chiuso	>1000	5h	20	60	65	01:00	102
Manifestazioni all'aperto a supporto di altre attività (P.E., ecc...) con eventuale esecuzione dal vivo o diffusione sonora	---	4h	21 Massimo 2 giorni alla settimana	65	70	23:30	102
Manifestazioni al chiuso a supporto di altre attività (P.E., ecc...) con eventuale esecuzione dal vivo o diffusione sonora	---	4h	21 Massimo 2 giorni alla settimana	65	70	23:30	102
Manifestazioni all'aperto prive di impianti di diffusione sonora e/o sorgenti rumorose significative.	<200	Fino a 10h	--	65	70	23:00	--